

dai fratelli Avvocati⁵⁵. Nonostante che Soldano protestasse di aver già ottemperato ai suoi obblighi nei confronti di Ottone Pristinario, venne condannato dal console Ruggero di Bollate a versare la somma.

Alla fine Ottone Pristinario entrò in possesso dei beni che erano appartenuti ai fratelli Anselmo ed Alberto Avvocati e posseduti poi dai tre rustici di Trezzano e da Carnelevario Sansoni, e li cedette l'anno seguente al console Ruggero di Bollate: infatti il 28 dicembre 1201 Ottone Pristinario de Cruce Avvocati della città di Milano vendette a Ruggero « omnibus rebus territoris et toto honore et districto » che egli possedeva in Trezzano, che gli derivavano come sappiamo dall'evizione effettuata nei confronti di Lorenzo da Trezzano, di suo nipote Giovanni, di Balliono, di Amizolo Bastono e di Carnelevario Sansoni — quest'ultimo aveva acquistato da Bonomo Bastono e Lanfranchino della Barona la loro parte di beni e proceduto ad evizione contro Soldano de Intus Turrim per un prato, come veniva attestato dalle tre sentenze che vennero mostrate in quella occasione; tutte quelle carte vennero consegnate a Ruggero di Bollate⁵⁶. Ottone cedette a Ruggero tutti i diritti e le ragioni inerenti ai beni venduti e « predictis districtis preteritis temporis »⁵⁷, quindi diede guardia e obbligò tutti i suoi beni. Si costituirono fideiussori « ita ut quisque in solidum venire possit cum effectu » Franco « qui dicitur de Roventiasco » cittadino milanese e Bertarotto « qui dicitur Scarpinia ». Il suddetto Franco si impegnò alla difesa dei beni per quindici anni, Bertarotto per sempre; entrambi impegnarono i loro beni nei confronti di Ruggero. La somma pagata per l'acquisto fu di 12 lire di terzoli. L'atto venne concluso nella casa di Ottone, alla presenza di Vergano Brigerio, Ambrogio di Bollate, Guglielmo Zanoni, Amizione de Fiore.

⁵⁵ Si tratta della stessa evizione di Pagano e di Anselmo, per la quale Ottone Pristinario aveva cercato di trovare compenso muovendo causa ai rustici di Trezzano nel 1199, come abbiamo visto. Il documento continua: « ... et hoc ideo petebat quia bona ipsorum Advocatorum sunt ei pignori obligata Zanaco de Molieno (come infatti veniva affermato nella prima sentenza) creditori ipsorum Advocatorum cuius locum et ius habet et bona superscripti Alberti Advocati sunt pignori obligata predictis creditoribus suis quorum item locum et ius ipse Otto habet salvo adhuc iure dispendii et pcedentium facti et futurorum ».

⁵⁶ ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 13; DELLA CROCE, I, 13, f. 50.

⁵⁷ È da notare che nel 1192 c'era stato il riscatto, pagando l'evizione dagli 'honores'; nel momento di cederli a cittadini aventi i diritti, si devono dare anche i frutti arretrati.

4. La situazione economica di Lorenzo da Trezzano dal 1193 al 1199

Esaminiamo ora alcune carte riguardanti Lorenzo da Trezzano e relative agli anni 1193-1199 — periodo compreso fra il riscatto degli 'honores', avvenuto nel 1192, e le sentenze dei consoli di Milano inerenti al possesso dei beni che furono degli Avvocati, degli anni 1199-1200 —; da esse risulterà come le condizioni finanziarie del nostro personaggio fossero notevolmente precarie⁵⁸.

Il 29 settembre 1193, a Milano, Lorenzo da Trezzano garantiva impegnando i suoi beni (« investivit per pignus ») al cittadino milanese Albergato Prallone, che gli avrebbe restituito il rimanente della somma che gli doveva per l'acquisto di un bue, la cui proprietà spettava ancora ad Albergato non essendo estinto il debito: si trattava di 40 soldi di terzoli che Lorenzo avrebbe consegnati metà nella festa di san Pietro e l'altra metà nella festa di san Lorenzo seguenti.

Il 21 luglio 1194⁵⁹ ancora a Milano, Lorenzo promise a Pellegrino de Cimiliano⁶⁰ che entro metà dell'anno seguente gli avrebbe restituito la somma di 10 lire e 15 soldi che aveva ricevuta da lui in mutuo, impegnandosi anche a pagare le spese connesse con la restituzione della detta somma⁶¹. Si costituì fideiussore e principale debitore Guarnerio Cagainstario, anch'egli di Milano.

Ancora nel 1194, il 29 novembre, a Milano, Lorenzo da Trezzano assicurò, obbligando tutti i suoi beni, Martino « qui dicitur de Barago », cittadino milanese, che entro la metà dell'anno seguente gli avrebbe restituito la somma di 12 lire nuova moneta milanese che aveva ricevuta in mutuo da lui⁶², promise anche che avrebbe provveduto alle spese connesse. Anche questa volta si costituì fideiussore e principale debitore obbligando tutti i suoi beni Guarnerio Cagainstario. Tra il testo del documento e le menzioni dei testimoni venne scritto da mano diversa, evidentemente più tardi, « de istis denariis sunt soluti libre vi ».

⁵⁸ ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, nn. 194, 201, 200.

⁵⁹ La data si ricava dal retro della pergamena.

⁶⁰ « Ili de Cimiliano » sono citati come possessori di un terreno confinante ad ovest con la terza delle pezze date in livello perpetuo da Ambrogio degli Oldiani ad Ugone « qui dicitur Sgantio » e Giovanni « filius quondam Pellegrini qui fuit dictus Mammo de civitate Mediolani », nel gennaio 1153; ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 76.

⁶¹ È strano che la promessa di restituzione avvenga nel mese di luglio, periodo di raccolto, e quindi nel momento in cui ci dovrebbe essere maggiore disponibilità di denaro.

⁶² Osserviamo come questo debito, come anche l'altro contratto con Pellegrino de Cimiliano, fosse decisamente forte.

* * *

Nel 1199 — non sappiamo la data esatta essendo la pergamena molto rovinata — avvenne un contratto di vendita alla presenza del console Martino di Camnago: Lorenzo da Trezzano in veste di tutore della nipote Allegranza figlia del defunto fratello Zamperlo, la quale era ancora minorenni, vendette al suddetto Ruggero di Bollate⁶³ alcuni terreni e un sedime posti a Trezzano, che erano stati di Zamperlo⁶⁴. I terreni venduti assommavano a circa 43 pertiche e vennero pagati 10 lire e 8 denari nuovi. Lorenzo diede guardia e si impegnò a far sottoscrivere la carta ad Allegranza non appena costei avesse raggiunto la maggiore età. Si costituì fideiussore Guarmerio Gagainstario, che lo era stato anche in occasione delle due promesse di pagamento del 1194. Nella stessa occasione Contessa, vedova di Zamperlo e madre di Allegranza cedette a Ruggero di Bollate tutti i diritti che le competevano sui beni venduti « pro dote et quarta sua ». Furono testimoni dell'atto Pagano Salvaico — costui era uno dei creditori ipotecari dei fratelli Avvocati, a cui, come abbiamo visto, Ottone Pristinario aveva pagato la somma di 19 lire —, Pietro Curtisio e Pietro Rabbo. Una delle pezze di terra venduta in tale occasione a Ruggero di Bollate era stata venduta a Zamperlo da Giovanni Garimondi — si tratta di Giovanni nipote dello stesso Zamperlo e di Lorenzo da Trezzano⁶⁵ — per 3 lire di buoni denari d'argento: si trattava di un campo posto nella località detta « ad nucem piam ». Il contratto era stato stipulato a Trezzano.

Da altri atti di vendita abbiamo ulteriori conferme delle sempre maggiori difficoltà economiche dei membri della famiglia da Trezzano.

Balliono « filius quondam Andree » — costui era nipote di Lorenzo da Trezzano e aveva partecipato il 1192 al riscatto degli oneri signorili — vendette nel 1201 a Ruggero di Bollate per 4 soldi di terzoli 14 tavole, costituenti la porzione di un prato che egli possedeva a Trezzano nella località detta « pratum de avocato » — evidente richiamo a

⁶³ Ruggero di Bollate è il console che pronunciò la sentenza del 21 dicembre 1200; su altri aspetti della sua attività a Trezzano tratteremo in seguito.

⁶⁴ ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 193.

⁶⁵ Giovanni viene abitualmente indicato come nipote di Lorenzo e di Zamperlo da Trezzano senza alcun accenno alla paternità; solo in tre occasioni è chiamato 'Giovanni Garimondi': può darsi dunque che fosse figlio di un Garimondo, completamente estraneo alla nostra vicenda, per cui fosse ritenuto opportuno indicarlo con il grado di parentela riferentesi ai più noti zii. Nell'espone i documenti, useremo di volta in volta la denominazione presentata dalle singole carte.

beni appartenuti agli Avvocati⁶⁶. Balliono si impegnò a difendere le 14 tavole soprattutto dai suoi creditori e da sua moglie. Furono testimoni Bellotto de Broxano e Soldano de Intus Turrim⁶⁷. Quest'ultimo personaggio lo avevamo già incontrato a proposito della lite che lo oppose ad Ottone Pristinario de Cruce Avvocati, a conclusione della quale venne condannato, il 21 dicembre 1200, da Ruggero di Bollate a versare la somma di 23 lire⁶⁸.

Sempre nel 1201 Balliono stipulò altri due contratti di vendita con Ruggero di Bollate⁶⁹. Il primo venne rogato nel broletto dei consoli di Milano: la cessione consistette in due pezze di bosco della misura rispettivamente di 4 pertiche e 19 tavole e in un sedime di mulino « cum rusum eius et asio et alveo eius », sul fiume Barona posto fra le due citate pezze di terra. Si fa esplicita menzione del passaggio a Ruggero di Bollate di tutti i diritti inerenti alle pezze di bosco e a quelli che Balliono possedeva sul fiume Barona per il mulino « et in alveo et ripis eius ».

Pure a Milano venne anche concluso il terzo dei contratti di vendita fra Ruggero e Balliono: per 5 soldi di terzoli Balliono cedette una pezza di prato posta nella località « ubi dicitur ad buviretto », di 30 tavole. Si costituì fideiussore Lanfranco della Barona — com'è noto uno dei riscattanti l'« honor et districtus » nel 1192 — che obbligò tutti i propri beni⁷⁰.

Nel 1203 Ruggero di Bollate fece un altro acquisto da Balliono da Trezzano⁷¹. A Milano, il 7 marzo di quell'anno Balliono con il figlio Lisetta cedette a Ruggero per 6 lire e 6,5 soldi una pezza di bosco posta nel territorio di Trezzano di circa 23 pertiche. Si costituì fideiussore e principale debitore nel caso fossero scaduti i termini Lanfran-

⁶⁶ ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 1.

⁶⁷ Soldano aveva avuto un prato degli ex beni degli Avvocati, sul quale Carnelevario Sansoni aveva proceduto ad evizione.

⁶⁸ Vedi sopra, pp. 761-762. Soldano de Intus Turrim ricorre come testimone insieme a Gilberto Buxaro anche in un contratto stipulato lo stesso anno, l'8 gennaio. Con tale vendita Ambrogio « qui dicitur de brescia » e Stefano « qui dicitur Custodi », cittadini milanesi, cedettero ad Anizone de Agrazino, « filius Lanfranci de loco Agrazino » (Grancino, vedi quanto osservato a p. 730), per 39 soldi, una pezza di terra, campo e bosco, posta a Trezzano nella località « ad cerro », di 10 pertiche « cum coca sua ». Tra i possessori di beni confinanti con la pezza venduta ricorrono anche Amizone Bastone e Balliono da Trezzano; ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 195; DELLA CROCE, I, 11, f. 131.

⁶⁹ ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, nn. 2, 3.

⁷⁰ Sul retro del documento con grafia diversa da quella del notaio Pietro Rabbo, estensore dell'atto, si legge: « Iste carte erant in scrinio prepositi ». Evidentemente si tratta del preposito di Sant'Ambrogio.

⁷¹ ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 19; DELLA CROCE, I, 13, f. 84.

chino della Barona, che era già stato fideiussore in occasione del terzo degli atti di vendita del 1201 di Ballione nei confronti di Ruggero di Bollate. Egli si impegnò per sempre a difendere la vendita soprattutto dalla moglie di Ballione e a questo scopo obbligò tutti i suoi beni.

5. *Ultimi sviluppi dei rapporti tra la famiglia da Trezzano e la canonica di Sant'Ambrogio*

La documentazione di cui disponiamo sui da Trezzano tace per un quadriennio; perciò non possiamo stabilire quale fosse precisamente la situazione economica di Lorenzo e della famiglia e come si svolgessero nei particolari i rapporti con i creditori nel periodo compreso tra il 1203 e il 1207.

Sicuramente però Lorenzo non riuscì a far fronte a tutte le richieste di pagamento dei debiti che aveva contratto. Una prima notizia di tale stato di cose si ricava da una carta di denuncia del 28 marzo 1207, quando nella canonica di Sant'Ambrogio, « in presentia Johani qui stat cum domino preposito de Summa et Johannisbelli de Licurti qui stat cum camerario et Bonifatii Bongustale », Guifredo preposto della canonica stessa⁷² ingiunse a Lorenzo da Trezzano, che risultava allora abitare a Milano « ad torrexellam »⁷³ nei pressi del monastero di Sant'Ambrogio, di presentarsi per quanto concerneva la causa in cui il preposto stesso a nome della Canonica era stato chiamato da Giacomino figlio di Guarnerio Cagainstario, a causa delle terre che lo stesso Lorenzo da Trezzano aveva venduto alla Canonica⁷⁴.

⁷² Il preposto Guifredo era già comparso nel contratto di locazione del 12 marzo 1194 e aveva ricevuto il 7 ottobre 1198 da Obirone Avvocati l'investitura di 20 lire, la sua parte di una somma di 409 e 9,5 soldi dovute dai Sansoni a Zanatio da Carcano e di tutti i diritti sulle persone di Carnevario e Giacomo Sansoni, come esporremo in seguito. Allora era indicato come canonico e beneficiario della canonica di Sant'Ambrogio.

⁷³ Pensiamo trattarsi della « skella » nel chiostro della Canonica, cui accenna anche il Biscaro, cfr. BISCARO, *Note e documenti*, cit., p. 319.

⁷⁴ ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 35; DELLA CRUCE, I, 15, f. 152. Il Della Croce riporta anche un documento datato 30 marzo 1207 secondo cui quel giorno, alla presenza di Landolfo Leoni, Giovanni Bianco e Amigetto di Orcinasco di Garbagnate Marcido, il preposto Guifredo denunciò Giovanni Carimondi di Trezzano « qualis cause interis in que ipse prepositus nomine ipsius canonice seu ipsa canonica convenitur a Jacobino filium Guarnerii Cagainstaria de terris quas ipse Johanne » con lo zio Lorenzo da Trezzano aveva venduto alla Canonica. Notaio fu Pietro Rabbo, rogatore anche della carta del 28 marzo, cfr. DELLA CRUCE, I, f. 15.

Ricordiamo qui che Guarnerio Cagainstario era stato fideiussore per Lorenzo da Trezzano in occasione delle promesse di pagamento fatte nel 1194 a Pellegrino de Cimiliano e Martino de Baregazo per la restituzione di somme di danaro che doveva loro, come anche in occasione della vendita avvenuta nel 1199 e fatta da Lorenzo in veste di tutore della nipote Allegranza, a Ruggero di Bollate. Certamente il fideiussore voleva rifarsi sui beni della canonica di Sant'Ambrogio, per i danni ricevuti dal mancato rispetto degli impegni contratti da parte di Lorenzo da Trezzano.

Di poco posteriore, e cioè del 4 maggio, è una sentenza pronunciata a Milano dal giudice e console Giovanni Zavattari nella lite mossa da Giacomo Cagainstario a Giovanni Zamperli, nipote di Lorenzo, che venne rappresentato in giudizio dal preposto di Sant'Ambrogio, Guifredo⁷⁵: venne espressamente affermato: « ... seu dominum Guifredum prepositum ecclesie et canonice sancti Ambrosii quem ipse Johannes nominavit dominum in iudicio et qui liti tamquam in sua causa pro eo se obtulit ».

Giacomo Cagainstario chiese subito che Giovanni Zamperli gli restituisse un sedime e tutti i beni che erano stati di suo zio Lorenzo, beni che erano a lui obbligati in pegno per 40 lire — per il diritto che egli aveva ricevuto da suo padre Guarnerio, il quale a sua volta li aveva ricevuti da Pellegrino de Cimiliano —, oppure che gli pagasse le 40 lire⁷⁶. In seguito la richiesta era scesa a 27 lire e 7,5 soldi compresi il 'guiderdono' (gli interessi) e le spese per il tempo trascorso dalla scadenza dei termini; ma il preposto che si era assunto gli impegni di Giovanni Zamperli rifiutava di restituire i beni o di pagare.

Considerati tutti gli elementi, venne emessa la sentenza di condanna nei confronti di Giovanni Zamperli e del preposto Guifredo « qui eum defendebat et qui liti pro eo se obtulit tamquam in sua causa et tamquam nominatus dominus in iudicio », affinché fossero resi a Giacomo figlio emancipato di Guarnerio Cagainstario i beni che erano stati di Lorenzo da Trezzano, oppure si pagassero entro trenta giorni 10 lire e 7,5 soldi, oltre a 4 lire e 13 soldi « pro guiderdono » dei tre anni seguenti la cessione fatta da Pellegrino de Cimil-

⁷⁵ DELLA CRUCE, I, 13, ff. 179-180; *Atti del Comune*, doc. ccxcvi, pp. 411-412.

⁷⁶ Vedi sopra p. 763. Pellegrino era creditore nel 1194 e Guarnerio fideiussore: il credito passa dal creditore (Pellegrino) al fideiussore (Guarnerio) e da questi al figlio (Giacomo), da Giacomo a Leonardo de Alliate (vedi oltre, p. 768), costui era stato testimone alla sentenza del 31 dicembre 1199.

liano a Guarnerio Cagainstario, che Giacomo assicurava essere stato pagato da suo padre (nella misura di 3 soldi per lira, pari cioè al 15%). Quindi ci fu la condanna di Giovanni e del prevosto a pagare 7 lire e 4,5 soldi « pro guederdono » di sette anni meno cinque giorni trascorsi (2 soldi per lira) e altri 7 soldi « pro expensis advocacionis et pro scripturis terminorum et libellorum et confessionum factis a tempore cessionis ei facte infra, iurante eo quod tantum expendidit ut supra ». Giovanni e il prevosto vennero assolti dalle altre richieste.

Una nuova mossa nella questione venne effettuata da Giacomo Cagainstario il 18 giugno seguente, quando investì il cittadino milanese Leonardo de Alliate di tutti i diritti che egli possedeva sulla persona e sui beni che erano stati o ancora erano di Lorenzo da Trezzano, ma soprattutto su quelli che erano tenuti e lavorati per conto del prevosto di Sant'Ambrogio dal nipote di Lorenzo, Giovanni Zamperli⁷⁷: al pagamento o alla restituzione dei beni in questione il prevosto era stato condannato direttamente e per conto del suo massaro Giovanni che egli aveva difeso nella causa: i termini della condanna erano quelli precedentemente esposti. La somma versata da Leonardo de Alliate per l'acquisto dei diritti fu di 23 lire e 28 denari terzioli.

Una svolta significativa nell'annosa questione si registrò il 10 luglio dello stesso anno⁷⁸ — notiamo come le mosse si succedessero a ritmo serrato — quando Leonardo de Alliate investì « et per omnia in suum locum posuit » Guifredo prevosto della canonica di Sant'Ambrogio, che agiva a nome della Canonica, di tutti i diritti che egli vantava sulla persona e le cose di Lorenzo da Trezzano per il debito con cui Lorenzo si era impegnato verso Pellegrino de Cimilliano. Si precisava, come risulta dai documenti precedentemente considerati, che il fideiussore del contratto, Guarnerio Cagainstario, aveva rilevato nel 1197 i diritti da Pellegrino e li aveva poi trasmessi nel 1204 a suo figlio Giacomo, ormai emancipato, come abbiamo appreso dal documento del 19 marzo 1207. Leonardo de Alliate ricevette dal prevosto di Sant'Ambrogio, in cambio della cessione dei suoi diritti, 23 lire di buoni denari terzioli e cioè 10 lire e 7,5 soldi per il debito vero e proprio — come risulta anche dalla sentenza del 4 maggio —, il resto « pro guiderdono temporis preteriti », e per le spese connesse con la riscossione del debito. Leonardo promise che avrebbe fornito al prevosto Guifredo una copia del documento di emancipazione di Giacomo Cagainsta-

⁷⁷ ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 41; DELLA CROCE, I, 13, ff. 183-184.

⁷⁸ ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 44; DELLA CROCE, I, 13, ff. 190-191.

rio, oltre al resto della documentazione relativa alla trasmissione dei diritti sulla persona di Lorenzo da Trezzano.

Il 14 agosto, sempre dell'anno 1207⁷⁹, fu pronunciata, dal giudice Martino di Camnago console di Milano, la sentenza nella controversia fra il prevosto Guifredo e Lorenzo da Trezzano⁸⁰, in quanto Guifredo chiedeva che Lorenzo gli restituisse la terra che la canonica di Sant'Ambrogio aveva acquistata da lui e successivamente cedutagli in livello, oppure pagasse le 23 lire che Giacomo Cagainstario aveva ricavato dall'evizione fatta su quella terra, oltre a 60 soldi di terzioli che il prevosto aveva speso per difendere Giovanni a causa delle inadempienze di suo zio Lorenzo. Lorenzo si dichiarò pronto alla restituzione, come appunto venne condannato a procedere.

Il 2 marzo 1208, davanti a Rizardo de Pombia, Alvirigeto de Turco e Anselmo Botti, il prevosto di Sant'Ambrogio ripeté, a circa un anno di distanza, il perentorio invito a Lorenzo da Trezzano a presentarsi in giudizio per la causa sollevata da Giacomo Cagainstario sulla questione delle terre comperate dalla canonica a Trezzano⁸¹.

Giacomo Cagainstario manteneva ancora diritti sulla persona e le cose di Lorenzo da Trezzano, nonostante la cessione che aveva fatta a Leonardo di Alliate il 18 giugno 1207 — abbiamo visto che poi questi diritti erano passati al prevosto di Sant'Ambrogio —. Infatti il 23 gennaio 1208⁸² Guarnerio Cagainstario investì suo figlio Giacomo di 6 lire di buoni denari terzioli, rimanenza delle 12 lire che Lorenzo doveva al milanese Martino de Barezago⁸³ — come abbiamo già più volte ricordato, nella promessa fatta nel 1194 da Lorenzo da Trezzano a Martino de Barezago era stato fideiussore Guarnerio Cagainstario —, oltre ad altre 4 lire « de guiderdono preterito » (calcolato nella mistu-

⁷⁹ DELLA CROCE, I, 13, f. 199; *Atti del Comune*, doc. cccii, pp. 417-418; registro in Rubolini, *Le sentenze*, cit., xcix, p. 274.

⁸⁰ Vedi sopra, p. 766. Il console Martino di Camnago aveva già pronunciato la sentenza del 31 dicembre 1199 nella lite fra Ottone Pristinario e i trezzanesi acquirenti di beni con connessi i diritti, nella stessa località nel 1192; era stato inoltre testimone alla vendita del 1199 da parte di Allegranza « filia quondam Zamperli », fratello di Lorenzo da Trezzano, nei confronti di Ruggero di Bollate.

⁸¹ ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 56; DELLA CROCE, I, xiv, f. 16.

⁸² ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 55.

⁸³ Guarnerio Cagainstario aveva ricevuto da Mirano figlio di Martino « qui dicitur de Barezago » tutti i diritti su 10 lire (6+4 per guiderdono), il 21 giugno 1207. Questa somma rimaneva ancora da pagare delle 12 lire che Lorenzo da Trezzano avrebbe dovuto consegnare al padre di Mirano come risulta dal contratto del 29 novembre 1194, in cui Guarnerio Cagainstario si era costituito fideiussore; per l'inadempimento del contratto Lorenzo da Trezzano era stato condannato nel 1203 e aveva ricevuto blasmo (ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 39).

ra di 2 soldi per lira all'anno) e anche di tutte le spese che Guarnerio aveva sostenuto dal giorno in cui aveva rilevato i diritti da Mirano. La cessione dei diritti ripagava Giacomo Cagainstario di quanto egli aveva versato al posto del padre al creditore Lanfranco Kaimi⁸⁴.

* * *

Una lite a proposito dei beni e degli interessi dei da Trezzano avvenne anche con Albergato Preallone. A questo proposito abbiamo una sentenza pronunciata il 4 luglio 1209 a Milano, dal console Rizzardo Crivelli⁸⁵. La lite vedeva quali protagonisti appunto Albergato Preallone — a cui nel 1193 Lorenzo da Trezzano aveva promesso di consegnare la somma di 40 soldi di terzoli che ancora gli doveva per l'acquisto di un bue — e Giovanni Garimondi, nipote di Lorenzo, ancora difeso dal prevosto di Sant'Ambrogio, che però è ormai Onrico. Costui venne nominato da Giovanni Garimondi « dominum in iudicio... et se in iudicium ipse dominus prepositus transtulit nomine suprascripte ecclesie ut rei sue proprie ». Albergato Preallone richiedeva che Giovanni gli cedesse tutti i beni posti nel territorio di Trezzano che erano stati di Lorenzo, beni che erano a lui impegnati per 54 soldi imperiali (vennero citate due carte secondo cui Lorenzo avrebbe dovuto eseguire tale consegna di beni), oppure pagasse la somma suddetta. Il giudice condannò il prevosto Onrico a cedere i beni oppure a pagare la somma.

Il 12 agosto seguente, nel broletto dei consoli, alla presenza di Umberto de Leuco, Albergato Preallone investì il prevosto Onrico di tutti i diritti che possedeva sulla persona e sulle cose di Lorenzo da Trezzano per 7 lire e 15 soldi di buoni denari terzoli: 3 lire « pro sorte », il resto « pro dispendio et guiderdone ». Le 3 lire rimanevano da saldare, come risultava da due brevi del 29 settembre 1193: il primo attestava il debito di 40 soldi di terzoli — di esso abbiamo già precedentemente trattato⁸⁶ —, l'altro — di cui si ha soltanto qui notizia — un debito di 34 soldi imperiali⁸⁷.

Lo stesso giorno venne esteso dal medesimo notaio Guidotto de Valnaxio un preciso atto di rinuncia a tutti i diritti su Lorenzo da

⁸⁴ Costui compare anche nel contratto del 23 agosto 1202, con cui aveva ceduto a Ruggero di Bollate tutti i terreni ed un sedime che possedeva a Trezzano, v. oltre, p. 775.

⁸⁵ DELLA GROCE, I, 14, f. 52; *Atti del Comune*, doc. cccxxviii, pp. 441-442; registro in Riondi, *Le sentenze*, cit., cit., p. 275.

⁸⁶ Vedi sopra, p. 763.

⁸⁷ DELLA GROCE, I, 14, f. 55; *Atti del Comune*, doc. cccxxv, pp. 443-444; ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 62.

Trezzano da parte di Albergato Preallone nelle mani del prevosto Onrico, che gli pagò la somma di 7 lire e 15 soldi di terzoli⁸⁸.

È chiaro come a questo punto la sottomissione dei da Trezzano all'autorità del prevosto di Sant'Ambrogio fosse pressoché totale.

Forse già il fatto che il protagonista dei tre documenti dell'estate 1209 sia Giovanni Garimondi indica l'avvenuta morte di suo zio Lorenzo da Trezzano — o la sua impossibilità di presenziare alla stesura dei contratti — di cui abbiamo precisa notizia da un documento del 4 novembre 1210⁸⁹.

Si tratta di un atto di rinuncia stipulato nella canonica di Sant'Ambrogio da Giovanni Garimondi nelle mani del prevosto di Osenago e di Beltramo Corbo, canonici di Sant'Ambrogio, agenti a nome della stessa canonica e del prevosto. Giovanni rinunciava a tutti i beni che egli era solito tenere per conto della canonica di Sant'Ambrogio nel territorio di Trezzano a massarico e soprattutto per quelli che teneva, sempre per conto della canonica, a livello 'ad fictum faciendum', assommati a circa 17 iugeri: si tratta dunque dei beni che vari anni prima, insieme con lo zio Lorenzo, aveva venduti alla canonica di Sant'Ambrogio. Inoltre ci fu la rinuncia ad un sedime nello stesso luogo in cui abitava allora Giovanni Garimondi e che precedentemente era stato di Lorenzo da Trezzano. La rinuncia fu totale, salvo il diritto che avessero potuto avere Olda moglie di Giovanni e Romana vedova di Lorenzo sul sedime, per dote o ad altro titolo. Da tale rinuncia erano escluse 6 pertiche lavorative poste in due piccole pezze che erano proprietà personale di Giovanni.

Si specifica in fondo al documento che la rinuncia venne fatta da Giovanni per quanto la canonica di Sant'Ambrogio aveva speso per lui e per suo zio Lorenzo.

6. *Espansione della canonica di Sant'Ambrogio nel territorio di Trezzano*

Tra i vari personaggi presenti nell'esame dei documenti relativi alla famiglia da Trezzano emerge la figura di Lorenzo, emblematica forse

⁸⁸ DELLA GROCE, I, 14, f. 56; *Atti del Comune*, doc. cccxxvi, pp. 444-445; ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 63.

⁸⁹ ASM, AD, Perg. FR, cart. 304, n. 71; DELLA GROCE, I, 14, f. 93. Nel *Codice Diplomatico Milanese* c'è anche un documento del 5 aprile 1198, secondo cui Giovanni aveva già rinunciato al massarico che teneva in Trezzano per conto della canonica di Sant'Ambrogio, nelle mani del canonico Guifredo Longo, sotto pena di 40 soldi di terzoli.

di un certo ceto sociale che tentava con ogni mezzo di non venire travolto dagli avvenimenti. Ciò che rende ancora più interessante la figura di questo personaggio è rappresentato dai suoi rapporti con la canonica di Sant'Ambrogio, dei quali per altro non siamo certi di aver colto l'intera portata. Lorenzo da Trezzano aveva dovuto progressivamente cedere alla canonica di Sant'Ambrogio la maggior parte dei beni acquistati in Trezzano, rimanendo semplicemente sugli stessi come lavoratore-usufruttuario. I rapporti di Lorenzo con l'ente ecclesiastico milanese divennero, più tardi, di assoluta dipendenza da parte di Lorenzo; forse anche il suo trasferimento a Milano nei primi anni del xin secolo è da mettere in relazione con questo: può darsi cioè che egli sia diventato un famiglia di Sant'Ambrogio.

Ma ciò che è pure fondamentale notare — da un altro punto di vista — sono gli ingenti acquisti che operò in questo periodo la canonica di Sant'Ambrogio, venendo incontro e nello stesso tempo sfruttando i piccoli proprietari del contado. Appunto per indagare la funzione preminente che Sant'Ambrogio svolse in questa zona del contado milanese all'inizio del xin secolo, esamineremo una breve serie di documenti, da cui emergono dati sull'entità dei possessi terrieri che la canonica di Sant'Ambrogio acquistò a Trezzano, oltre a chiarire la posizione e l'importanza di alcuni personaggi — ai quali abbiamo già precedentemente accennato — nelle operazioni di acquisto svolte, come Carnelevario Sansoni e il console Ruggero di Bollate.

Un importante contratto di 'mercatum' era stato sottoscritto da Obizone Avvocati e da sua madre Fumia, con il consenso di Zanatio da Carcano⁹⁰: essi cedevano a Carnelevario Sansoni⁹¹ e a suo figlio

⁹⁰ Obizone Avvocati viene nominato anche in una carta del 5 febbraio 1183, trascritta dal Della Croce (Della Croce, I, 10, f. 97). Uberto figlio di Busto di Terzago (località nella pieve di Cesano Boscone poco distante da Trezzano), e nipote di Uberto arciprete di Monza che era anche suddiaco della Chiesa romana, voleva vendere i fondi che possedeva nel territorio di Bignolo a Giovanni abate del Monastero di Chiaravalle, ma poiché aveva quei beni come beneficio o feudo concesso al suo casato dalla famiglia degli Avvocati e questa famiglia poi li riconosceva come feudo o beneficio concesso ad essi dall'arcivescovo di Milano, fu necessaria la presenza di Obizone Avvocati signore immediato del sopradetto Uberto da Terzago, il quale Obizone e per autorità propria e per comando dell'arcivescovo diede il consenso alla sopradetta vendita.

⁹¹ Carnelevario Sansoni aveva già operato nel 1191 degli acquisti nel territorio di Trezzano: ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, nn. 175, 176, 177. Nel febbraio del 1191 — non sappiamo la data esatta in quanto tutte e tre le carte sono assai rovinate, ma certamente nello stesso giorno perché i testimoni collimano — vennero dati in livello perpetuo dei beni posti a Trezzano da parte di Carnelevario Sansoni cittadino milanese. Due dei tre contratti prevedevano la cessione a Guifredo da Trezzano di una pezza di prato di circa 40 tavole per 10 soldi e di un'altra di 6 pertiche per 27 soldi. I terreni erano certamente situati l'uno

Giacomo i beni di loro proprietà nel luogo di Iborino⁹². (Il 'mercatum' era un contratto col quale si acquistavano beni con pagamento parzialmente dilazionato in più rate: l'atto di cessione definitivo era stipulato al termine del pagamento. Coloro che dovevano versare le rate pagavano gli interessi e le spese legali, ma per contro avevano sui beni diritti proporzionali alle quote della somma di denaro che doveva essere ancora versata: diritti che si realizzavano al momento del versamento, ma che prima potevano anche essere ceduti ad altri).

Probabilmente gli Avvocati — in difficoltà finanziarie — avevano venduti i loro beni a Zanatio per contanti, quindi li avevano riacquistati dallo stesso Zanatio per 'mercatum', cioè con pagamento dilazionato a rate e acquisto della proprietà definitiva al termine del pagamento.

Poi gli Avvocati — col consenso di Zanatio, attuale possessore — cedettero ai Sansoni i loro diritti provenienti dal contratto di 'mercatum', per cui i Sansoni avrebbero pagato le rate a Zanatio. Evidentemente gli Avvocati speravano di rimborsare poi i Sansoni.

A tale proposito il 4 settembre 1195, Carnelevario Sansoni ed il figlio Giacomo promettevano appunto a Zanatio da Carcano, cittadino milanese, agente « ad partem et huilitatem Obizonis Advocati et domine Fumie matris suprascripti Obizonis », che gli avrebbero consegnato la somma di 409 lire e 9,5 soldi di terzioli in quattro rate (100 lire alla festa di san Michele, 100 lire a quella di sant'Ambrogio seguente, 100 lire a carnevale, 109 lire e 9,5 soldi alle calende di giugno), somma rimasta da saldare « ex illis rebus territorii quas ipsi Avvocati et Zanatius dederunt et venderunt suprascriptis Carnelevario et Jacobo in loco et territorio de Borino... et retinendo in se donum de ipsis rebus donec fuerint soluti de suprascriptis denariis ». I debitori si impegnavano anche a restituire « donum et guiderdonum et expenso quod fiet pro suprascriptis denariis emendis vel mutuandis pro unoquoque termino transacto usque ad soldos tres pro libra una », cenno evidente questo alla imposizione di una clausola riguardante gli interessi. Carnelevario e il figlio giurarono di consegnare la somma nei termini pattuiti « nisi remaserit iusto de

presso all'altro, in quanto in entrambi i casi si rileva nelle coerenze un certo Guidotto de Silvano. Costui viene citato anche come possessore di terre confinanti con il campo dato in livello dallo stesso Carnelevario nel terzo dei documenti citati: a proposito di questo campo di 7 pertiche meno 6 tavole sappiamo che venne dato a dei fratelli per 27 soldi, ci sono elementi sufficienti per pensare ancora a membri della famiglia da Trezzano.

⁹² DELLA CROCE, I, 11, pp. 163-164; *Atti del Comune*, doc. cxvii, pp. 282-283; registro in BISCARO, *Gli Avvocati*, cit., xxvii, p. 28.

impedimento vel per oblivione aut per parabolam ipsius Zanatii vel suo misso certo. Tali tenore quod ipse Zanatius habeat virtutem et licentiam dandi parabolam suprascriptis patri et filio in quacunque parte fuerint ».

Non sappiamo in quali rapporti fosse Zanatio da Carcano con gli Avvocati: certo si tratta di rapporti di affari. Può darsi che egli volesse speculare, agendo per conto degli Avvocati, nel contratto con Carnelevario Sansoni e il figlio. È probabile che ci sia stato un vero e proprio trasferimento di diritti degli Avvocati a Zanatio da Carcano. La somma pagata fa pensare alla cessione di una grande estensione di terreno; il documento non dice se vi fossero connessi i diritti signorili. In fondo alla carta si affermava che della somma in questione erano state pagate 102 lire.

Il notaio Fantono Massatia affermava di aver già scritto una carta su tale argomento, poi andata perduta; la presente veniva compilata su richiesta del console di giustizia di Milano Baldicione Stampa, e avrebbe perso valore se fosse stata ritrovata la precedente. Infatti il Della Croce riporta alla data del giorno seguente (5 settembre 1195) un documento del tutto uguale nel testo a quello preso in considerazione. Secondo il Manaresi questo è l'originale, mentre quello datato erroneamente 4 settembre dovette essere stato steso nel 1196 e non oltre il 1 giugno di quell'anno: infatti a tale data scadeva il mandato del console di giustizia Baldicione Stampa⁹³. In calce alla carta del 5 settembre sta scritto, con data 1198, ottobre 10: « soluti sunt omnes suprascriptos denarios preter guiderdonum et expensas factas usque modo tantum de libris xl tertiorum suprascriptorum denariorum »⁹⁴. Evidentemente era scattata la clausola per il pagamento di onorari e di spese procedurali.

Ma proprio tre giorni prima della data del codicillo (7 ottobre 1198), Obizone Avvocati aveva dato investitura a Guifredo Longo, che agiva a nome del preposito Pietro Longo e della canonica di Sant'Ambrogio, dei suoi diritti sul citato contratto di 'mercatum', diritti corrispondenti a 20 lire, cioè alla sua parte delle 409 lire e 9,5 soldi dovute dai Sansoni per conto degli Avvocati a Zanatio da Carcano. Ricevette dalla Canonica la somma citata di 20 lire e cedette ad essa anche tutti i correlativi diritti che aveva nei riguardi di Carnelevario e di Giacomo Sansoni⁹⁵.

⁹³ *Atti del Comune*, doc. cxviii, pp. 282-283.

⁹⁴ DELLA CROCE, I, 11, ff. 165-166.

⁹⁵ DELLA CROCE, I, 11, f. 204; registro in BISCARO, *Gli Amocati*, cit., Appendice, xxviii, p. 28.

* * *

Anche Ruggero di Bollate — di cui abbiamo già considerato l'attività quale console di giustizia — si rivelò una valida pedina della canonica di Sant'Ambrogio per operare acquisti nel territorio di Trezzano.

Il 25 gennaio 1199 Manfredò « qui dicitur de la Turre »⁹⁶ e Alberto Carimano con Sara moglie di Manfredò e Aroisia sorella di Sara e vedova di Zaccheo figlio del suddetto Alberto, che dichiarò di vivere secondo la legge longobarda e di avere 18 anni — si trattava di tutti cittadini milanesi — vendettero « ad proprium vel ad libellum... sine ficto reddendo preter a destricto »⁹⁷ a Ruggero di Bollate, tutti i territori propri e livellari e i sedimi che le donne possedevano nel luogo e territorio di Trezzano, oltre ad ogni altro diritto loro pertinente nel suddetto luogo, al prezzo di 65 lire di buoni denari d'argento e 12 soldi e 4 denari di terzioli. La somma venne consegnata ad Onrico de Cimiliano per il debito della stessa terra⁹⁸. Si costituì fideiussore Guiglielmo de la Torre, che obbligò tutti i propri beni. La somma totale dei terreni venduti è di circa 245 pertiche.

Un ulteriore ampliamento dei possedi di Ruggero di Bollate nel territorio di Trezzano si ebbe l'anno seguente⁹⁹. Infatti il 23 agosto 1202 egli acquistò da Lanfranco Kaimi tutti i terreni ed un sedime che quello possedeva nel territorio di Trezzano; la somma pagata da Ruggero per circa 220 pertiche fu di 28 lire.

Ancora, il sabato 3 gennaio 1204, Giovanni preposito della chiesa di Santa Tecla, alla presenza dei canonici suoi confratelli vendette a Ruggero di Bollate alcuni beni (12 pezze di terra) in Cazano¹⁰⁰ e un sedime di 45 tavole in Trezzano che egli aveva acquistato da Galdino della Porta. Il prezzo totale della vendita fu di 82 lire di buoni denari d'argento nuova moneta¹⁰¹.

Pure a questo periodo deve risalire un altro contratto di acquisto effettuato da Ruggero di Bollate nel territorio di Trezzano — non co-

⁹⁶ Non è possibile stabilire se questo personaggio appartenesse alla famiglia dei Torriani: di un membro di questa famiglia di nome Manfredò, vivente in questo periodo, sappiamo che essendo avvocato della Chiesa milanese, venne mandato nel 1220 a testimoniare sull'appartenenza delle tre valli elvetiche alla Chiesa di Milano, cfr. *Storia di Milano*, della Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, iv, p. 195.

⁹⁷ Probabilmente l'espressione sta ad indicare l'esclusione dall'essere sottoposti alla « destricto ».

⁹⁸ ASM. AD. Perg. FR, cart. 303, n. 221.

⁹⁹ ASM. AD. Perg. FR, cart. 304, n. 71; DELLA CROCE, I, 13, ff. 72-75.

¹⁰⁰ Cazano è situata nella pieve di Alliate, *Liber Notitiae*, 83 C.

¹⁰¹ ASA, Pergamene del secolo XIII, n. 8.

nosciamo la data esatta essendo la pergamena assai rovinata e priva di alcune parti¹⁰². I venditori delle 3 pertiche di terra e delle 21 tavole di bosco con accesso di cui si parla nel documento furono i fratelli Gualdrico, Morono, Perciolo, Zarino e Sozino Moroni di Trezzano. La somma pagata per questi beni fu di 39 soldi meno 3 denari di terzoli.

Ma il 26 ottobre 1205¹⁰³, Ruggero di Bollate cedeva a Pietro prevosto della canonica di Sant'Ambrogio tutti i beni che egli possedeva nei luoghi di Trezzano e Gabirano e nelle circostanze «cum omni honore et districto sibi in illis locis vel in illis rebus seu occasione illarum rerum pertinentur». Si trattava di 6 mansi, 5 iugeri meno 1 pertica e dei sedimi al prezzo di 352,5 lire di terzoli. I soldi erano quelli ricavati dalla vendita di altri beni, posseduti dalla canonica di Sant'Ambrogio nella località di Balbiano, ad Obizzone Amicono. Ruggero promise di difendere i beni venduti dai creditori e soprattutto dalla moglie. Veniva stabilito che era in facoltà del prevosto tenere per buona la misura indicata, oppure procedere a misurazione entro un anno con possibile aumento o diminuzione del prezzo. Si costituì fideiussore Ambrogio di Bollate, che era già stato testimone alla rogazione del contratto del 28 dicembre 1201, con cui Ottone Pristinario de Croce Avvocati, aveva ceduto a Ruggero di Bollate tutti i beni che egli possedeva a Trezzano con connesso l'honor et districtus'.


Mediante la fitta campagna di acquisti sulle terre trezzanesi, svolta da Ruggero di Bollate per conto della canonica di Sant'Ambrogio, l'ente ecclesiastico milanese venne in possesso di circa 470 pertiche, e tenendo conto che esso possedeva già altri beni nella località — solo dai da Trezzano aveva acquistato circa 150 pertiche — è evidente che all'inizio del XIII secolo doveva essere il maggior possessore di terre in Trezzano.

Gran parte dei beni di proprietà della canonica di Sant'Ambrogio erano stati acquistati con connessi i diritti signorili; sarebbe dunque interessante indagare se in seguito questo fatto abbia determinato una signoria territoriale della Canonica sul luogo e territorio di Trezzano.

¹⁰² ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, anno incerto.

¹⁰³ DELLA CROCE, I, 13, ff. 118-119.

FAMIGLIA DA TREZZANO



Guifredo
v. 1189

Manfredo
v. 1151

Andrea
v. 1189-1194
q. 1195

Perciolo
(Perciolo)
v. 1189-1191

Zampiero
v. 1167-1199
q. 1199
∞ Contissa
relicta q. Z. 1199

Alleganza
Eq. Z. 1199
m.

Garimondo
v. 1134

Giovanni
v. 1189-1210
∞ Oda
v. 1189-1210

Lorenzo
q.d. de Trezzano
v. 1160-1209
∞ Romana
ing. L. 1189-1195
relicta q. L. 1210

Ballino
v. 1189-1203

Lisetta
v. 1203

1a
2a
3a
4a

* * *

D'altra parte è da notare il complesso modo con cui la canonica di Sant'Ambrogio operò però acquisti in Trezzano: per un verso varie operazioni finanziarie condotte da un illustre personaggio come Ruggero di Bollate, dall'altro l'annosa vicenda con i da Trezzano piccoli rustici proprietari in difficoltà, ad un certo punto portarono all'incameramento di una rilevante estensione di terreno, pena però il pagamento di alcune somme di denaro a persone che vantavano diritti sugli stessi beni.

Consideriamo infine che la vicenda della famiglia da Trezzano è probabilmente campione di varie altre, che la canonica di Sant'Ambrogio, cioè, in altre occasioni abbia avviato complesse operazioni per impadronirsi progressivamente dei beni appartenenti a piccoli o medi proprietari rurali.

Solo dall'esame del complesso dell'attività svolta dalla canonica di Sant'Ambrogio per acquistare beni nel contado e per stabilire la propria signoria o almeno il proprio controllo su alcune località sarà possibile determinare se essa sia riuscita con tali operazioni a ricavare notevoli vantaggi economici, o se, al contrario, il costo di queste operazioni contorte e onerose sia stato tale da annullarlo o da rendere svantaggiosi gli acquisti fatti.

INDICI

a cura di ADA SCAGLIONI